

19555 (All.1), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in [REDACTED]
[REDACTED]

Opposta

Oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615 comma 1 c.p.c.)

CONCLUSIONI

All'udienza dell'1 giugno 2022 i procuratori delle parti concludevano come segue:

per [REDACTED]

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:

in via preliminare e cautelare: sospendere l'efficacia dell'atto di precetto notificato in data 17.6.2020

nel merito: accogliere l'opposizione e dichiarare l'invalidità ovvero la nullità e inefficacia dell'atto di precetto notificato per carenza di legittimazione attiva ed intervenuta prescrizione del credito derivante dal decreto ingiuntivo [REDACTED];

condannare l'opposta alle spese competenze ed onorari e accessori di legge.

per DOVALUE S.P.A.:

Piaccia alla S. V. Ill.ma, adversis reiectis,

- in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo azionato con l'atto di precetto impugnato;

- nel merito: rigettare l'opposizione perché in fondata in fatto e diritto;

Con vittoria di spese e compensi legali.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con atto di citazione notificato in data 6.07.2020, i sigg.ri [REDACTED]
[REDACTED], proponevano opposizione al precetto, notificato dalla DOVALUE S.p.a. in data 17.06.2020 rassegnando le conclusioni sopra indicate.

Si costituiva in giudizio la DOVALUE S.p.a. contestando ed impugnando il contenuto della domanda attorea e chiedendo che venissero accolte le conclusioni sopra indicate.

Alla prima udienza questo giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'esecutività del titolo esecutivo ed assegnava i termini 183 c.p.c.

Successivamente respinte le istanze istruttorie, all'udienza cartolare del 1 giugno 2022, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di legge.

Con il primo motivo, in ordine logico, di opposizione gli opposenti hanno dedotto la mancanza di legittimazione attiva della società precettante.

Parte opponente assume che non può, ai fini della prova rituale della cessione del credito azionato in sede esecutiva, considerarsi sufficiente la sola inserzione della Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta



cessione intercorsa poiché la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nella disciplina speciale delle “*cessioni in blocco tra banche*” costituisce il primo dei due adempimenti pubblicitari che sostituiscono la notifica al debitore ceduto di cui all'articolo 1264 codice civile, essendo essenziale anche l'iscrizione della cessione dei crediti in blocco nel registro delle imprese prevista dall'articolo 4 della legge 130 del 1990.

Contesta, inoltre, la legittimazione attiva della società odierna opposta in quanto avrebbe dovuto dimostrare i fatti costitutivi del proprio credito ed in particolare il trasferimento della titolarità del credito producendo i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco ex articolo 58 decreto legislativo numero 385 del 93, dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione a meno che la controparte non abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.

Il motivo di opposizione è fondato.

Come rilevato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. 2 marzo 2016 n. 4116, nello stesso senso Cass. 21 novembre 2020 n. 24798) in caso di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 10 settembre 1993, n. 385, quest'ultima norma non implica la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente, ma ha unicamente l'effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco. *“In caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte giustappunto compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione. E laddove la legittimazione sia allegata in dipendenza dell'incorporazione della cessionaria, anche alla prova dell'incorporazione”*.

Ma la stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che: *“In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”* (così Cass. 13 giugno 2019, n.15884; in precedenza Cass. n. 31118/2017; Cass. n. 15884/2019; Cass. n. 17110/2019).



Nel caso di specie l'onere non risulta adempiuto dalla società precettante, la quale, a seguito dell'avversa esplicita contestazione, non ha prodotto, tutti i documenti necessari a dimostrare quanto richiesto ai fini specifici.

Se la prima cessione quella da Unicredit Banca di Roma S.p.a. alla Aspra Finance S.p.a. è sufficiente a dimostrarla con l'estratto della Gazzetta Ufficiale relativa specificatamente alla cessione dei crediti in "sofferenza" alla data del 31 luglio 2008 (tra i quali vi era certamente quello oggetto di causa fondato su un decreto ingiuntivo emesso in data 18 settembre 2000) e se l'atto di fusione di Aspra Finance S.p.a. con Unicredit Credit Management Bank S.p.a. in data 14 dicembre 2010 ed il cambio di denominazione con verbale del Notaio Carlo Marchetti di Milano rep. 12539 racc. 6528 da Unicredit Credit Management Bank S.p.A. a DoBank S.p.a. deliberato dall'Assemblea Straordinaria in data 30 ottobre 2015 sono sufficienti a dimostrare la titolarità del credito da parte della doBank S.p.a. non altrettanto si può dire riguardo alle cessioni da doBank S.p.a. a Romeo SPV Srl e da Romeo SPV Srl a Mercuzio Securitisation Srl poiché gli atti prodotti in causa non contengono i rispettivi allegati nei quale sarebbe dovuto essere indicato il credito ceduto ed oggetto di causa.

Poiché, quindi, non è possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione e, quindi, accertare la legittimazione della società precettante l'opposizione deve essere accolta.

Per completezza di trattazione si esaminano gli altri due motivi di opposizione che non appaiono fondati.

Il secondo motivo di opposizione è costituito dalla eccezione di prescrizione del credito fondato, come detto, su un decreto ingiuntivo del 18 settembre 2020.

L'eccezione è infondata in quanto sulla base del decreto ingiuntivo è stata introdotta una procedura esecutive 243/2002 promossa da UniCredit Credit Management Bank S.p.A. nei confronti del condebitore solidale [REDACTED] e vi è stato un intervento 243/2002 della stessa UniCredit Credit Management Bank nella procedura esecutiva n. 194/2002 nei confronti di [REDACTED]

[REDACTED] La procedura esecutiva RGE [REDACTED] si concludeva con progetto di distribuzione delle somme depositato nel dicembre 2012 mentre la procedura esecutiva 243/2002, introdotta progetto di distribuzione approvato all'udienza del 31.08.2015. Pertanto fino a tale data il decorso del termine di prescrizione era interrotto in base al disposto dell'art. 1310 c.c. secondo il quale gli atti con i quali il creditore [interrompe la prescrizione](#) contro uno dei [debitori in solido](#), hanno effetto riguardo agli altri debitori.

Con l'ultimo motivo di opposizione la parte opponente ha dedotto la nullità del precetto per l'indeterminatezza del quantum indicato in precetto.



Anche tale motivo di opposizione è infondato in quanto il precetto indica specificamente l'ammontare del credito per capitale (euro 134.278,79) e interessi (euro 133,708,57) calcolati in base al contenuto del decreto ingiuntivo.

Non vi è, quindi, alcuna indeterminazione e peraltro sulla base degli interessi indicati nel citato decreto ingiuntivo l'importo dovuto dai condebitori sarebbe comunque notevolmente superiore a quanto indicato in precetto.

L'opposizione deve essere, quindi, accolta con esclusivo riferimento alla eccezione di carenza di legittimazione attiva del creditore precettante.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2141/2020 disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:

accoglie l'opposizione a precetto;

condanna la società opposta al pagamento delle spese del giudizio sostenute dagli opposenti che si liquidano in euro 11.472,00 oltre rimborso spese generali, IVA e Cpa.

Civitavecchia, 26 agosto 2022.

Il Giudice
Francesco Vigorito

